



COMUNE DI MISTERBIANCO

Provincia di Catania

Codice Fiscale 80006270872 - Partita IVA 01813440870

Ordinanza n° 10 del 31/01/2017

Ufficio proponente: SINDACO

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente in materia di tutela ambientale sanitaria, ai sensi dell'art. 191 Decreto Legislativo 152/2006. Raccolta e smaltimento RR.SS.UU.

IL SINDACO

PREMESSO:

che la L.r. n°3/13 "Modifiche alla L.r. 9/10 in materia di gestione integrata dei rifiuti ed, in particolare, l'art.1, comma 2, da facoltà agli Enti Locali, ricadenti in un Ambito Territoriale Ottimale di procedere alla riorganizzazione e gestione del servizio di raccolta differenziata, di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, in forma singola o associata secondo le modalità stabilite dalla legge;

che la Circolare 1 febbraio 2013, prot. n° 221 avente titolo "Direttiva in materia di gestione di rifiuti", a firma dell'Assessore per l'energia e Servizi di Pubblica Utilità, ed in particolare il punto 3 del quadro organizzativo da facoltà agli Enti Locali, al fine di consentire una differenziazione dei servizi finalizzata all'efficienza gestionale, di definire perimetri territoriali all'interno degli ATO per l'erogazione dei servizi di, spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, denominati A.R.O (Aree di Raccolta Ottimale);

che la suddetta circolare prevede che il soggetto di Governance dell'ARO è il Comune, in forma singola o associata mediante lo strumento della Convenzione tra Enti Locali;

che le competenze dei Comuni discendono dell'art.5 della L.r. 9/10, successivamente novellato della L.r. 3/2013, il quale prevede che gli atti fondamentali da porre in essere sono:

- il Piano di Intervento, il Bando di Gara per il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani ed il relativo Capitolato d'Oneri;

che in data 01.10.2013, con la cessazione delle gestioni ATO, la gestione del Servizio di igiene urbana è ritornava in capo al Comune;

che il Presidente della Regione Siciliana emanava l'Ordinanza n°8/Rif. del 27 settembre 2013, contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs, 152/06 e successive modifiche ed integrazioni la quale, nelle more dell'affidamento dei servizi a soggetti individuati ai sensi dell'art. 15 della suddetta normativa regionale, consentiva di garantire la continuità del servizio avvalendosi della struttura organizzativa in atto esistente;

che il Comune di Misterbianco, si è costituito in ARO singolo e che veniva approvato il Piano di Intervento dell'Ambito di Raccolta Ottimale (A.R.O.) in data 17/09/2013, con Decreto n° 1528 dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;

che l'Amministrazione comunale, durante i mesi di gestione diretta del servizio si rendeva conto dei limiti del Piano di Intervento approvato e procedeva alla sua revisione e modifica per renderlo più aderente alle esigenze del territorio;

che con Delibera di G.M. n. 230 del 11.11.2014 venivano apportate "modifiche ed integrazioni al Piano di Intervento ARO Misterbianco, già approvato con DDG n. 1258 del 17.09.2013" e che l'atto veniva trasmesso con Raccomandata A.R. prot 53287 del 09.12.2014 all'Assessorato Regionale competente per l'approvazione;

che con Decreto n° 993 del 01/07/2015, a firma del Dirigente Generale Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti della Regione Siciliana, veniva approvato il nuovo Piano di Intervento dell'Ambito di Raccolta Ottimale (A.R.O.) del Comune di Misterbianco;

che con Delibera di Consiglio Comunale n. 65 del 27.08.2015 veniva effettuata la Presa d'Atto del Piano di Intervento ed approvato il Capitolato Speciale d'Appalto, il Quadro Economico e le modifiche ed integrazioni apportate al Piano di Intervento ed approvate con Delibera di G.M. n. 123 del 08.06.2015, successivamente trasmessa per i provvedimenti di competenza all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità con pec prot. 40399 del 10.09.2015 ed alla competente S.R.R. Catania Area Metropolitana con pec prot. 40389 del 10.09.2015;

che con Delibera di C.C. n. 81 del 03.12.2015, veniva approvato il Bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2016-2017;

che la trasmissione degli atti all'Ufficio UREGA di Catania per l'espletamento della procedura di gara per l'affidamento del "servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO del Comune di Misterbianco" per il periodo di anni 7 (sette), tramite procedura aperta ai sensi dell'art. 3, comma 37, e artt. 54 e 55 del decreto legislativo n° 163/2006 e ss.mm.ii. e aggiudicazione col metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del medesimo D. Lgs., avveniva con pec prot. 58639 del 30.12.2015;

che la pubblicazione del bando per estratto sulla GUCE veniva effettuata in data 12.02.2016 con data di scadenza per la presentazione delle offerte, il 14.04.2016, e che, ad oggi, la procedura è ancora in espletamento presso l'UREGA di Catania.

Dato atto che in data 31.01.2017 andrà a scadere l'affidamento alla ditta attuale esecutrice del servizio, individuata a seguito di procedura negoziata indetta in esecuzione di Ordinanza Sindacale n. 129 del 22.07.2015 per l'affidamento del servizio a decorrere dal 01.10.2015, data di scadenza del contratto con il precedente gestore;

che il predetto servizio veniva avviato dalla ditta aggiudicataria il 01.11.2015 con scadenza 31.01.2016 e, successivamente all'avvio delle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio tramite l'Ufficio UREGA, prorogato con Ordinanza Sindacale contingibile ed Urgente ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/2006, dallo 01.02.2016 al 31.07.2016, termine entro il quale ai sensi dell'art. 11 comma 1 dell'Ordinanza n. 20/Rif del 14 luglio 2015 del Presidente della Regione Siciliana doveva essere già stata effettuata l'aggiudicazione definitiva del servizio;

che in seguito al protrarsi delle procedure di espletamento della gara presso il competente Ufficio UREGA il servizio veniva prorogato con Ordinanza Sindacale contingibile ed Urgente ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/2006, n. 93 del 25.07.2016 dallo 01.08.2016 al 31.01.2017.

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. recante "Norme in materia ambientale" ed in particolare l'articolo 178 (Principi) secondo cui: *"la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tal fine, la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali"*;

visto l'art. 11 "Altri adempimenti straordinari" comma 1 dell'Ordinanza n. 20/Rif del 14 luglio 2015 del Presidente della Regione Siciliana, che ordina: *"Al Dirigente Generale del Dipartimento Tecnico, da cui dipende funzionalmente l'Ufficio regionale per l'espletamento delle gare per l'appalto dei lavori pubblici, di attivare qualsiasi iniziativa utile per addivenire all'aggiudicazione provvisoria delle procedure di gara di cui all'art. 15 comma 1 della L.R. n. 9/2010 e all'art. 47, comma 20 della L.R. n. 5/2014, al fine di giungere all'aggiudicazione definitiva entro e non oltre novanta giorni dalla data di scadenza di presentazione delle offerte"*;

vista l'Ordinanza 5/Rif del 07 giugno 2016 impone all'art. 3 ai Sindaci della Regione Sicilia di porre in atto tutti gli strumenti utili ai fini di un significativo incremento dell'attuale percentuale di raccolta differenziata;

vista l'Ordinanza n. 6/Rif del 30 giugno 2016 del Presidente della Regione Siciliana che recita all'art. 4 c. 2 *"I comuni, in forma singola o associata, con piano di intervento approvati in forza dell'art. 5, comma 2 della L.R. n. 9/2010, in caso di affidamento a terzi dovranno presentare gli atti all'UREGA, entro il 15 luglio 2016"*, reiterata con modifiche ed integrazioni dall'Ordinanza n. 27/Rif del 01 dicembre 2016;

vista la circolare n. 5982/RIN del 22 aprile 2016 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

ritenuto che lo strumento dell'Ordinanza contingibile ed urgente può essere utilizzato in via assolutamente eccezionale per disporre la proroga di affidamenti dei servizi pubblici derogando alla disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 50/2016, quando tale necessità di proroga è determinata da fattori che non coinvolgono la responsabilità dell'Amministrazione comunale, e quando vi è l'impossibilità di provvedere altrimenti con strumenti ordinari idonei ad affrontare l'emergenza;

dato atto che l'Amministrazione ha redatto tutti gli atti di competenza per consentire all'Ente di uscire dalla condizione di emergenza venutasi a determinare con la cessazione delle gestioni delle ATO il 30.09.2013, senza alcun indugio ed inerzia, avendo avviato in tempo utile (pec del 30.12.2015) la procedura di gara ad evidenza pubblica preordinata all'individuazione del soggetto gestore, con previsione del termine per la presentazione delle offerte nel 14.04.2016;

considerato che è obiettivo primario dell'Amministrazione comunale lo sviluppo della raccolta differenziata imposto dalla normativa nazionale ed europea e dalla programmazione regionale al fine di assicurare una elevata protezione dell'ambiente e della tutela igienico-sanitaria;

dato atto che l'Ordinanza 5/Rif del 07 giugno 2016 impone ai Sindaci della Regione Sicilia di porre in atto tutti gli strumenti utili ai fini di un significativo incremento dell'attuale percentuale di raccolta differenziata;

ritenuto che, vista la complessità del servizio di che trattasi, le ripetute variazioni del soggetto gestore del servizio nell'arco di pochi mesi comporterebbero gravi disservizi di ordine igienico sanitario, con fisiologico decremento della raccolta differenziata e ricadute sulla protezione dell'ambiente e sul piano sanzionatorio imposto dalla Comunità Europea;

ritenuto che il ricorso ad un affidamento temporaneo del servizio, nelle more dell'aggiudicazione della gara ad evidenza pubblica in corso effettuato con procedure negoziate di emergenza non risponde *ai criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle procedure di gara con il maggior possibile confronto concorrenziale, anche in considerazione della circostanza che una eventuale gara ponte dovrebbe essere espletata dallo stesso Ufficio UREGA incaricato dello svolgimento della gara per l'affidamento settennale servizio*;

dato atto che è in scadenza il contratto in essere per cui, a partire dal 01.02.2017, il Comune di Misterbianco si troverà nella condizione di non poter garantire il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani con grave pregiudizio delle condizioni igieniche, sanitarie e ambientali, mentre la gara presso l'UREGA sconta un ritardo non certamente imputabile all'Ente;

considerato che è necessario assicurare la continuità del servizio di gestione dei rifiuti nel territorio comunale, la cui interruzione con il conseguente accumulo di rifiuti comprometterebbe gravemente le condizioni igieniche e ambientali del territorio comunale, determinando l'insorgere di grave pericolo per la salute pubblica e concreti rischi di inquinamento ambientale, nonché di ordine pubblico;

considerato che il Sindaco è la massima Autorità sanitaria locale e, pertanto, è tenuto a porre in essere ogni azione necessaria al fine di tutelare l'ambiente e il territorio assumendo tutte le misure necessarie per il superamento delle situazioni di criticità che si possono creare;

ritenuto necessario consentire la prosecuzione delle attività di gestione dei rifiuti anche mediante ricorso a procedure straordinarie, fino all'aggiudicazione della procedura di gara ad evidenza pubblica in corso di espletamento presso l'UREGA di Catania;

ritenuto che ogni altra soluzione non appare compatibile con la garanzia di elevati livelli di tutela ambientale e sanitaria e con i criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, intesi dall'art. 178 del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006;

visto l'articolo 50 – comma 5 – del D.Lgs n° 267/2000 che stabilisce che “in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale.”;

visto l'articolo 191 del D. Lgs n° 152/2006 a norma del quale, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale e sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco può emettere ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;

dato atto che per la proroga del servizio all'attuale gestore è necessario derogare alla previsione dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 “..La possibilità di avvalersi della procedura prevista dal presente articolo è indicata sin dall'avvio del confronto competitivo...”, non prevista nella procedura negoziata espletata dall'Ente poichè ammissibile, ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 163/2006, solo per “nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante, a condizione che tali servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta”;

rilevata la imminente situazione di necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente;

ritenuto di dover emettere, non potendo altrimenti provvedere, per quanto di competenza, una ordinanza contingibile ed urgente per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;

ritenuto, stante la condizione emergenziale e al fine di garantire un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente, così come previsto dal D.Lgs. n. 152/2006, di dover derogare alle previsioni dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 prorogando l'affidamento del servizio alle stesse condizioni e modalità di cui al contratto in essere Rep. 276/2016 per il servizio di gestione dei rifiuti dal 01.02.2017 e fino al 31.07.2017, con la previsione dell'interruzione dell'affidamento in caso di individuazione del nuovo aggiudicatario entro tale termine;

ritenuta allo stato - nelle more dell'aggiudicazione della procedura di gara per l'individuazione del contraente in espletamento presso l'UREGA - che l'unica soluzione praticabile sia la proroga del contratto di servizio all'attuale gestore individuato a seguito di procedura negoziata ai sensi e per gli effetti dell'art. 57 del D.Lgs. 163/2006, per il quale si è verificata la permanenza alla data del 17.01.2017 nell'elenco della White List della Prefettura di Catania, agli stessi patti e condizioni di quello attualmente in essere, essendo quello della raccolta e smaltimento dei rifiuti un servizio la cui gestione non consente soluzioni di continuità, a pena di determinare gravi pregiudizi per la salute e l'igiene pubblica;

considerato che non si può altrimenti provvedere;

visto il parere tecnico - sanitario dell'ASP, prot 5013 del 27/01/2017, richiesto ai sensi dell'art. 191 comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii.;

visto il C.C.N.L., Fise-Assoambiente, per i dipendenti di imprese e società esercenti Servizi ambientali.

Visti:

- gli artt. 50 e 54 del Testo Unico degli Enti Locali;
- l'art. 6 del Decreto Legislativo 23.05.2008 n. 92 convertito in legge il 24.07.2008 n. 125, recanti attribuzioni al Sindaco in materia di ordine e sicurezza pubblica al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

Visti:

- lo Statuto Comunale in materia di competenza del Sindaco;
- l'art. 69 dell'O.R.EE.LL e successive modifiche ed integrazioni;
- la L.R. 8 aprile 2010, n. 9;
- la L.R. 9 gennaio 2013, n. 3;
- il Decreto Legislativo 50/2016;
- l'art. 191 del Decreto Legislativo 152/2006;

ORDINA

per le motivazioni e considerazioni di cui in narrativa, che qui si intendono interamente trascritte e riportate, in via contingibile ed urgente, al fine di eliminare ed evitare inconvenienti igienico sanitari per la salute pubblica e per l'ambiente nonché per il mantenimento dell'ordine pubblico ai sensi dell'art. 191 D.Lgs 152/2006, alla ditta Dusty s.r.l., con sede legale in Zona Industriale IX Strada n. 12 - 95100 Catania (CT), P. IVA 03386300879 la proroga del contratto del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti nel territorio comunale di Misterbianco Rep. 276/2016, agli stessi patti e condizioni ivi specificati, per il periodo di mesi 6 (mesi) a decorrere dal 01.02.2017 al 31.07.2017, in deroga alle previsioni dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, con l'espressa previsione che si procederà all'interruzione dell'affidamento in caso di individuazione del nuovo aggiudicatario prima del termine indicato, all'esito della procedura in atto presso l'UREGA di Catania.

DARE ATTO:

- che l'attività da porre in essere compresi tutti gli atti gestionali derivanti dalla presente Ordinanza e di attivazione di tutte le procedure necessarie per la regolarizzazione contabile nei confronti dei soggetti interessati, sarà posta in essere dal Responsabile del 7° Settore Funzionale del Comune di Misterbianco;
- che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR entro 60 giorni dalla notifica o dalla scadenza della pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla scadenza della pubblicazione.

La presente ordinanza deve essere trasmessa immediatamente:

- Al Responsabile del 7° Settore Funzionale del Comune di Misterbianco;
- Alla Dusty srl;
- Al Comandante della Polizia Municipale;
- Al Segretario Generale;
- Al Presidente del Consiglio Comunale.

Di disporre, altresì, che ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs 152/06 la presente ordinanza venga trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, al Ministro della Salute, al Ministro delle Attività Produttive, al Presidente della

Regione Sicilia, all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei servizi di Pubblica Utilità, a S.E. il Prefetto di Catania, al Comando Compagnia Carabinieri di Paternò, alla Tenenza dei Carabinieri di Misterbianco, alla neo-costituita S.R.R. "Catania Area Metropolitana" e all'ASP di Catania a cura dell'Ufficio di Gabinetto.

Di disporre, infine, la pubblicazione della presente nelle forme di legge.

Misterbianco, 31/01/2017

IL SINDACO
DI GUARDO ANTONINO / ARUBAPEC
S.P.A.